COMMISSIONE IV

DIFESA

69.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE

PAG.

Sui lavori della Commissione:

Caccia Pietro Paolo, *Presidente* 3, 4, 7
Aniasi Aldo (PSI) 4, 6, 7
De Carolis Stelio, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 4, 7
Gasparotto Isaia (PCI) 4, 6
Mannino Antonino (PCI) 3, 6
Pellegatta Giovanni (MSI-DN) 5
Tassone Mario (DC) 3, 6
Viviani Ambrogio (Misto) 5, 6

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (4974) 7

Caccia Pietro Paolo, *Presidente* 7, 8, 9, 10
De Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 8, 9, 10
Galante Michele (PCI) 10
Gasparotto Isaia (PCI) 8
Mannino Antonino (PCI) 9
Perrone Antonino (DC) 9
Rivera Giovanni (DC), *Relatore* 7
Viviani Ambrogio (Misto) 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,50.

GUIDO ALBERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendo presente il rappresentante del Governo, impegnato nei lavori dell'Assemblea, la Commissione non può procedere in sede legislativa.

ANTONINO MANNINO. Signor presidente, poco fa mi sono recato in Assemblea ed ho constatato la presenza di ben due sottosegretari, uno dei quali era l'onorevole De Carolis, sottosegretario per la difesa, il quale, tra l'altro, aveva dichiarato la propria disponibilità a prendere parte alla seduta odierna. Non so se siano fondate le ragioni della sua assenza; è certo, però, che già nella seduta di giovedì scorso, nella quale avremmo potuto licenziare la proposta di legge n. 5023, recante « Norme a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato decorati al valor militare e al valor civile », il Governo ha chiesto la verifica del numero legale in virtù di un appunto negativo che aveva ricevuto, secondo cui il provvedimento interferirebbe con l'assestamento delle carriere dei dipendenti di determinate amministrazioni. Si tratta di un'argomentazione assolutamente arbitraria, che dimostra come l'interesse del Governo a che le istituzioni funzionino ed il Parlamento possa legiferare diventa nullo nel momento in cui la normativa in esame non è di provenienza governativa e non convince il Governo stesso e le sue amministrazioni.

Tutto questo non è accettabile, ed è ancora più grave che in modo piatto il Governo si adegui alle indicazioni provenienti dalle amministrazioni dello Stato, senza manifestare una propria opinione e senza decidere nel merito.

MARIO TASSONE. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Mannino, in quanto non possiamo procrastinare all'infinito l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna in sede legislativa. Tra l'altro, sulla proposta di legge n. 5023 il gruppo della democrazia cristiana si è già espresso in termini favorevoli.

Faccio tuttavia presente che il sottosegretario De Carolis aveva dichiarato la propria disponibilità a partecipare alla seduta odierna. Invito pertanto la presidenza ad accertare tale disponibilità.

PRESIDENTE. Il sottosegretario De Carolis, che era presente in Commissione prima dell'inizio dei nostri lavori, mi ha rappresentato l'esigenza di disporre di un breve periodo di tempo per essere in grado di partecipare alla seduta. Devo però constatare anche la scarsa presenza dei commissari, che potrebbe far mancare nuovamente il numero legale necessario per la votazione finale del provvedimento.

Propongo pertanto di sospendere brevemente la seduta.

MARIO TASSONE. A prescindere dal problema del numero legale, vorremmo che questa sera il rappresentante del Governo ci chiarisse la propria posizione. A tal fine potremmo rinviare la votazione

finale del provvedimento per incontrarci, anche informalmente, col Governo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 18,15.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,15.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

È presente il sottosegretario di Stato per la difesa, il quale intende intervenire sull'ordine dei lavori.

STELIO DE CAROLIS, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito alla proposta di legge n. 5023, il Governo ha chiesto più volte una serie di approfondimenti e di verifiche, tenendo conto anche di quelle che potevano essere le opinioni degli stati maggiori della difesa. Oggi non siamo ancora in grado di esprimere un parere definitivo, pur prendendo atto che la soppressione dell'articolo 1 ha comportato l'eliminazione di qualsiasi obbligo di carattere finanziario. Restano tuttavia le norme di cui all'articolo 2, che andrebbero ad alterare tutta una serie di meccanismi e di equilibri esistenti.

Per tali ragioni, chiedo a nome del Governo il rinvio della votazione finale della proposta di legge n. 5023.

PRESIDENTE. In considerazione della rilevanza della questione sollevata dal Governo, ritengo che i gruppi possano esprimere le rispettive valutazioni. Invito, pertanto, i colleghi che lo ritengano opportuno ad intervenire nel merito.

ALDO ANIASI. Sono sorpreso ed amareggiato per la dichiarazione del rappresentante del Governo. L'*iter* di questa proposta di legge è assai strano: è stata presentata dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ed esaminata in Commissione; in quella occasione si era manifestato un consenso generalizzato ed il sottosegretario presente in quel momento non aveva espresso alcun parere negativo. Successivamente, l'andamento dei lavori della Commissione (nel cui merito non intendo entrare) è stato tale da darmi l'impressione di trovarmi di fronte ad una proposta alla quale non si voleva dare parere negativo ma i cui termini si cercava di far trascorrere, allo scopo di impedire che scattasse un meccanismo ritenuto di scarsa importanza.

In merito agli effetti di carattere pratico forse temuti dagli stati maggiori, ritengo che questi ultimi non siano stati spinti (non voglio usare parole grosse) da ragioni di carattere clientelare o di favoritismo; tuttavia mi sembra che il provvedimento non possa essere giudicato negativamente. Esso infatti è teso a rimuovere la disparità nei confronti di coloro i quali sono stati impegnati in scontri a fuoco con terroristi e criminali, il cui valore è quindi fuori discussione. non riesco a comprendere, pertanto, quali ragioni possano determinare un atteggiamento negativo.

Non credo nemmeno che gli approfondimenti possano essere rinviati; penso, invece, che debbano essere effettuati entro brevissimo tempo. È preferibile che il Governo in piena responsabilità esprima un parere negativo motivandolo, in modo che da parte nostra sia possibile valutarlo. Oltre tutto, nel momento in cui si esce da un periodo di lotta al terrorismo e alla criminalità che ha visto coinvolti molti dipendenti pubblici, morti o feriti nell'adempimento del proprio dovere, il Governo fornisce una dimostrazione di insensibilità nei confronti di coloro ai quali vengono conferite onorificenze al valore.

ISAIA GASPAROTTO. Sono sconcertato da quanto ho ascoltato dal rappresentante del Governo. Molto spesso nel corso di celebrazioni i rappresentanti del Ministero della difesa non mancano di elogiare a parole determinati atti significativi, mentre ora, nel momento in cui questi atti dovrebbero essere riconosciuti anche in termini di legittimità, il Governo afferma che occorrerebbe attendere i rilievi e le valutazioni degli stati maggiori.

Con tutto il rispetto che abbiamo degli stati maggiori, devo sottolineare che vi è stata una valutazione unanime dei

deputati della Commissione difesa che si basa sul principio fondamentale di dare un riconoscimento a tutti coloro che sono stati decorati al valore militare e civile. Anche gli stati maggiori devono accogliere positivamente ciò che la Commissione decide nell'interesse esclusivo del paese.

Sono preoccupanti i continui rinvii dell'approvazione del provvedimento, ma ancora più preoccupanti sono le dichiarazioni del Governo che rappresentano un ulteriore segnale negativo. Vi è il rischio che ad un atteggiamento di tal genere possa corrispondere una condotta generalizzata di fuga di fronte a situazioni pericolose.

A fronte di queste considerazioni, devo sottolineare che la proposta di legge n. 5023 è semplice, esemplare e non comporta spese. È vero che modificherà alcuni equilibri delle carriere dei militari, ma ciò sarà il frutto di un sacrificio personale compiuto nell'ambito della lotta al terrorismo o alla criminalità. Certe iniziative personali devono essere riconosciute e valorizzate: la Commissione difesa della Camera non può non tenerne conto.

Per queste ragioni invito il Governo ad esprimere il proprio parere; lo invito altresì a rimettersi alla volontà della Commissione su un provvedimento che rappresenta un doveroso contributo che il Parlamento deve riconoscere a chi ogni giorno rischia la propria vita.

GIOVANNI PELLEGATTA. Pensavo che il Governo fosse favorevole al provvedimento in oggetto, che tra l'altro porta le firme di deputati di tutte le parti politiche (per il Movimento sociale italiano-destra nazionale vi è la firma del collega Baghino, un *ex* combattente).

Con questo provvedimento si cerca di sanare una situazione nella quale, mentre ad un atto eroico commesso in tempo di guerra corrispondono determinati benefici, lo stesso non avviene per gli atti eroici commessi in tempo di pace.

Qualcuno ha osservato che il contenuto del provvedimento potrebbe sconvolgere gli equilibri delle carriere dei militari; non dimentichiamo che durante la guerra quando un tenente compiva un atto eroico veniva promosso sul campo e poteva anche diventare il superiore diretto del tenente anziano che fino ad allora lo aveva comandato. Perciò, non vi è nulla di strano: gli atti eroici non vengono compiuti per ottenere una medaglia o un beneficio di carriera, ma ugualmente devono essere riconosciuti e apprezzati.

Penso di interpretare anche il pensiero dei colleghi invitando il Governo ad un ripensamento che ci consenta di concludere la vicenda nel modo migliore.

AMBROGIO VIVIANI. Signor presidente, colleghi, vorrei chiarire che nel caso di una promozione conferita per meriti di guerra vi è il presupposto che l'atto compiuto abbia dimostrato la capacità del soggetto a ricoprire il grado superiore. Quindi l'avanzamento di carriera viene conferito non soltanto per l'atto eroico in se stesso. Perciò sono contrario all'articolo 2 del provvedimento.

Non c'è dubbio che debba essere dato un riconoscimento a chi compia un atto eroico; è importante per un militare e anche per un civile portare una decorazione. Oltre al riconoscimento formale ed all'ammirazione che ispira un atto eroico, a mio avviso, sarebbe opportuno concedere anche un compenso economico che renderebbe concreto l'apprezzamento del paese. Altra cosa è trasferire tale riconoscimento sulla carriera in quanto un atto eroico non dimostra le capacità di comando o di direzione del soggetto interessato. L'atto eroico è spesso frutto di un momento di esaltazione o di rabbia (le intendo come qualità) e perciò non può, nella maggior parte dei casi, giustificare una preferenza nella carriera rispetto a coloro che l'atto eroico non hanno compiuto.

L'articolo 2 stabilisce che, in sede di formazione delle aliquote per l'avanzamento di carriera di ufficiali e sottufficiali, i militari decorati al valor militare e al valor civile precedono i concorrenti di pari anzianità, secondo l'ordine delle

decorazioni. A me non sembra giusto che la decorazione possa determinare una promozione.

ALDO ANIASI. Si tratta di un vantaggio attualmente previsto per coloro i quali possiedono il diploma di paracadutista o di elicotterista, ma non per chi compie un atto eroico.

AMBROGIO VIVIANI. Il paracadutista ha svolto un corso di addestramento. Comunque, onorevole Aniasi, io ho espresso il mio parere.

ANTONINO MANNINO. La mia adesione a questa proposta di legge è legata soprattutto al fatto che io, operando in zone caratterizzate da fenomeni mafiosi ed essendo un componente della Commissione parlamentare antimafia, so che i rappresentanti dello Stato praticamente si trovano in guerra. Ricordo che un colonnello dei carabinieri, inviato a dirigere la regione militare di stanza a Palermo all'indomani dell'assassinio del generale Dalla Chiesa (e che adesso è generale e credo diriga la regione emiliana), quando arrivò sul posto, dopo che si erano verificati gravi episodi nei quali erano rimasti colpiti ufficiali dell'Arma, decise di abolire le scorte, ritenendo che gli uomini della scorta, non sentendosi protetti, avrebbero avuto il diritto di rendere meno.

Occorre quindi dare un incentivo a coloro i quali compiono il proprio dovere fino in fondo, anteponendoli ai concorrenti di pari anzianità; è vero che non si parla di pari capacità, ma non è detto che chi compie un atto eroico lo faccia perché è un po' meno avveduto di coloro i quali hanno la furbizia di scansarsi. Questo non può valere come criterio.

Per tali ragioni ritengo che, nonostante le riserve del Governo, si possa procedere all'approvazione del provvedimento.

AMBROGIO VIVIANI. Non vorrei che si confondesse l'atto episodico ed eroico con il prestare servizio in quelle zone, perché la commissione, nel valutare gli ufficiali di pari anzianità, distingue il capitano che presta servizio di guardia a Montecitorio da quello che si trova invece a Boscotrecase, quindi tiene conto del lavoro svolto in una certa zona e stabilisce già una graduatoria. Tuttavia la decorazione si esaurisce nell'onore concesso e, magari, in un premio in denaro.

ALDO ANIASI. E le decorazioni militari ?

AMBROGIO VIVIANI. La decorazione conseguita sul campo di battaglia si inserisce in un diverso contesto. La medaglia di bronzo ottenuta in tempo di guerra è, a mio parere, molto più « di bronzo » rispetto a quella conseguita magari anche durante l'effettuazione di un rastrellamento in un cascinale in Aspromonte. È diverso l'ambiente nel quale si verifica l'episodio.

ISAIA GASPAROTTO. Non so come riuscire ad argomentare sul piano etico il fatto che noi dovremmo trasformare un atto di eroismo e di dedizione in moneta sonante. In passato si gettava una moneta d'oro a chi aveva compiuto un atto di eroismo; nel corso del tempo questo gesto si è trasformato e nobilitato. In effetti, tutta la legislazione in materia degli ultimi 60-70 anni è stata tesa a creare una riserva di posti per chi aveva compiuto atti di eroismo; si trattava pertanto di un riconoscimento che non consisteva soltanto nella medaglia d'oro conferita a chi ormai era in quiescenza, ma riguardava anche coloro che erano ancora in servizio attivo.

Da questo punto di vista, poiché ci troviamo di fronte a casi non molto diffusi, che quindi non stravolgerebbero la graduatoria degli ufficiali e dei sottufficiali, auspico che il Governo si rimetta al parere della Commissione.

MARIO TASSONE. Non entro nel merito del provvedimento, anche se sono costretto a fare una riflessione ad alta voce. Molte volte noi registriamo gli atti di

eroismo come eccezionali; questo è già un dato molto importante e significativo. L'onorevole Mannino ed io veniamo quasi dalla stessa realtà, o almeno dalla stessa situazione socio-politica ed economica; purtroppo il nostro è un tempo nel quale appare straordinario anche soltanto il fare il proprio dovere!

Il provvedimento in oggetto reca la firma dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e su di esso ci eravamo già espressi nel corso della discussione sulle linee generali. Ora il rappresentante del Governo ci manifesta le proprie preoccupazioni, che sono comprensibili. Più volte, nell'affrontare i problemi degli avanzamenti di carriera del personale, abbiamo tentato di allontanare il rischio che questa Commissione divenisse una sorta di consiglio di amministrazione delle forze armate. Anche a proposito di un testo che ha contenuti di rilevante valore etico, ci si pone davanti l'ostacolo degli avanzamenti e dell'occupazione delle posizioni negli organici piramidali o meno delle forze armate e delle forze dell'ordine inserite organicamente all'interno dell'esercito.

Questa sera sono state evidenziate alcune questioni che senza dubbio dobbiamo tener presenti non per un nostro giudizio finale, ma per comprendere quali sconvolgimenti potrebbero derivare dal provvedimento all'interno delle carriere dei militari dell'esercito e – per essere chiari – dell'Arma dei carabinieri. Tale approfondimento può essere svolto evitando di dichiararci a favore o contro il provvedimento con la conseguenza di diminuirne il significato. Perciò potremmo concordare un breve rinvio accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo.

ALDO ANIASI. Signor presidente, condivido le considerazioni svolte dal deputato Tassone ed invito il rappresentante del Governo a riflettere sulle ragioni e le conseguenze della proposta di legge n. 5023, anche sotto il profilo etico.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, quanto tempo ritiene sia necessario per svolgere l'approfondimento di cui ha parlato?

STELIO DE CAROLIS, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Svolgerò le opportune verifiche nel breve termine di una settimana.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare la votazione finale della proposta di legge n. 5023 ad altra seduta da tenersi nel corso della prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (4974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza ».

Ricordo che nella seduta del 25 ottobre scorso il seguito della discussione del provvedimento era stato rinviato in attesa di un chiarimento da parte del Ministero delle finanze.

GIOVANNI RIVERA, *Relatore*. La questione sollevata nel corso della precedente seduta dal collega Mannino riguardava il significato delle parole « rinviato dal corso » contenute nel comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge. Il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole De Luca, si è riservato di chiarire il punto.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso.

1. 1.

ISAIA GASPAROTTO. L'articolo 7 della legge n. 190 del 1989, che il provvedimento al nostro esame sostituisce integralmente, prevede che « l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni ». Mentre l'articolo 7 riguarda sia il ruolo normale sia quello speciale, la nuova normativa proposta disciplina esclusivamente il ruolo speciale, ed istituisce un'apposita commissione la cui nomina e composizione è demandata al ministro delle finanze. Vorrei comprendere come avvenga la scelta degli ufficiali del ruolo normale, visto che si intende sopprimere l'articolo 7.

La mia impressione è che in questo modo si abolisca l'articolo di una legge organica e lo si sostituisca senza una valida argomentazione. Non sono contrario per principio, ma desidero che mi si spieghi l'utilità e l'organicità del provvedimento. Per la verità, avevo già manifestato al Governo queste mie perplessità ed ora attendo una risposta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere una valutazione sull'emendamento del relatore e a soddisfare la richiesta di delucidazioni del collega Gasparotto in ordine al metodo e alla scelta degli ufficiali che verranno promossi.

STEFANO DE LUCA. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Debbo dire che francamente sono venuto a conoscenza del problema solo ora, non avendo seguito le precedenti discussioni in seno alla Commissione. Comunque, se ho ben compreso, le questioni poste sono due: quella della possibilità di transitare da un ruolo all'altro e quella concernente gli allievi ai quali non dovesse essere riconosciuta l'idoneità al volo e alla navigazione aerea.

Per quanto attiene al ruolo speciale, la separazione è prevista dalla legge n. 190 del 1989 e quindi non sarebbe un'innovazione. I due ruoli sono assolutamente separati e non è possibile transitare dall'uno all'altro, perché l'attitudine e la preparazione specifica degli ufficiali destinati a fare i piloti impone di percorrere un ruolo che è, appunto, assolutamente separato. Credo, pertanto, che sulla prima questione la risposta sia già fornita dall'interpretazione autentica della normativa esistente.

In ordine alla seconda questione, l'espressione « l'allievo riconosciuto non idoneo viene rinviato dal corso » deve intendersi nel senso che non può essere ammesso alla frequenza del corso l'allievo che non è ritenuto idoneo.

ISAIA GASPAROTTO. Mi scusi, onorevole sottosegretario, ma il problema che intendevo sottolineare e porre alla sua attenzione non è rappresentato dalla possibilità di transitare da un ruolo all'altro. La questione è che in base alla legislazione vigente, l'accertamento dell'attitudine psico-fisica per partecipare ai concorsi viene effettuato attraverso una procedura specifica.

Con il provvedimento al nostro esame si abolisce l'articolo 7 e lo si sostituisce con una norma in cui si parla solo del ruolo speciale e non più di quello normale. Si inserisce, quindi, una novità sostanziale – rappresentata dall'abolizione dei trenta giorni di prova affinché venga riconosciuta l'idoneità a partecipare al corso – sopprimendo la vecchia procedura solo per il ruolo speciale, mentre non è prevista alcuna disciplina per quello normale.

In base al comma 2 dell'articolo unico il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione, ma non è chiarito come questa sia composta, salvo a specificare che la competenza appartiene

al ministro delle finanze. A mio avviso sarebbe opportuno prevedere criteri sulla base dei quali i giovani devono essere scelti.

STEFANO DE LUCA. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È stato osservato che l'articolo 7 della legge n. 190 del 1989 si riferisce agli allievi ufficiali del ruolo speciale e a quelli del ruolo normale, mentre il provvedimento in esame concerne soltanto i primi. Per tale ragione l'abrogazione del suddetto articolo 7 creerebbe una carenza legislativa.

Intenzione del Governo è soltanto quella di dettare norme per il ruolo speciale, quindi possiamo tranquillamente riformulare il testo coordinandolo con quello della legge n. 190 del 1989.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata, riguardante la composizione della commissione, ritengo che il Governo potrebbe accettare indicazioni più specifiche che il Parlamento volesse dare. Posto che si tratta di una commissione altamente tecnica che deve verificare l'idoneità al volo ed alla navigazione degli allievi ufficiali (deve esprimere un giudizio molto delicato sotto il profilo psicofisico e attitudinale), credo sia corretta la scelta del Governo di mantenere la massima libertà nell'individuazione dei soggetti. Comunque, se sulla scorta di analoghe normative riferite ad altri corpi militari similari, il Parlamento ritenesse di dare alcune indicazioni, il Governo non sarebbe contrario a recepirle.

ANTONINO MANNINO. Sulla base di quanto afferma il sottosegretario, potremmo modificare il primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Sì, perché il problema è costituito dal fatto di aver trattato il ruolo speciale e non quello normale.

ANTONINO MANNINO. Probabilmente la volontà del Governo era quella di cassare l'articolo 7 della citata legge n. 190, e cioè la norma che stabilisce che « L'accertamento dell'attitudine psicofisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni ».

STEFANO DE LUCA. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Con la nuova normativa l'attitudine psicofisica non sarebbe richiesta agli allievi ufficiali del ruolo normale.

ANTONINO MANNINO. In realtà si vuole escludere che gli allievi del ruolo normale possano transitare in quello speciale.

PRESIDENTE. Nella legge n. 190 solo gli articoli 6 e 7 fanno riferimento al ruolo normale.

ANTONINO PERRONE. A mio avviso, il comma 3 del nuovo articolo 7 deve essere interpretato nel senso che l'allievo riconosciuto non idoneo debba essere eliminato dal corso.

AMBROGIO VIVIANI. A mio avviso, l'ultimo comma dell'articolo unico in esame dovrebbe essere riscritto nel seguente modo: « L'allievo riconosciuto non idoneo viene rinviato al corpo » e non « rinviato dal corso ».

PRESIDENTE. Il problema posto dal collega Viviani è lo stesso sollevato in precedenza dall'onorevole Gasparotto.

Nel testo dell'articolo 7 si parla di ruolo speciale e di ruolo normale, mentre l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame comprende solo il primo. È ovvio che il Governo deve fornire chiarimenti a tale riguardo, così come deve soddisfare la richiesta di interpretazione del comma 3 del nuovo articolo 7.

In definitiva, a nome della Commissione chiedo al Governo in primo luogo di comunicarci se l'emendamento del relatore sia un'interpretazione giusta oppure errata del comma 3; in secondo

luogo, perché il Governo abbia inteso introdurre solo il ruolo speciale e non anche quello normale previsto dall'articolo 7 della legge n. 190.

MICHELE GALANTE. Vi è poi una terza questione. Il nuovo articolo 7 proposto dal disegno di legge parla di allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso; l'articolo 7 della legge n. 190 si riferisce, invece, ai candidati ai concorsi, che è cosa ben diversa. Chiedo pertanto le ragioni di questa differenza.

STEFANO DE LUCA. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si impegna a fornire i chiarimenti richiesti nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 11 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO